

TI_GERICHTE 11.2008.93 vom 22. Juli 2008

TI Tribunale d'appello, 2008-07-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2008.93

FR: TI_GERICHTE 11.2008.93 du 22 juillet 2008

IT: TI_GERICHTE 11.2008.93 del 22 luglio 2008

Regeste

Eccezione di prescrizione compiutasi in pendenza di causa

Erwägungen

E. 2

Nel decreto impugnato il Pretore ha ritenuto tardiva, anzitutto, l'eccezione sollevata dai convenuti il 4 e 5 marzo 2002. Costoro avevano eccepito allora la prescrizione della pretesa risarcitoria nei loro confronti, ritenendo che l'istanza – in cui AO 1 non aveva quantificato il danno – non avesse validamente interrotto il termine di un anno (art. 60 cpv. 1 CO). Il Pretore ha lasciato indecisa la questione di sapere se una domanda di risarcimento indeterminata sia ricevibile, poiché a suo avviso i convenuti avrebbero potuto invocare la prescrizione già il 16 ottobre 2001 (l'evento dannoso risale al 16 ottobre 2000), mentre avevano lasciato che nel frattempo fosse intimata alle parti la perizia giudiziaria, il 18 febbraio 2002, con l'assegnazione del termine per chiederne l'eventuale completazione o delucidazione (sentenza impugnata, consid. 5). Onde la tardività dell'eccezione a norma dell'art. 80 cpv. 2 CPC ticinese. Quanto all'eccezione sollevata il 19 aprile 2007 contro l'intera causa, in subordine contro la sola pretesa di risarcimento, il Pretore ha rilevato che secondo AP 1 e AP 2 la prescrizione sarebbe (nuovamente) intervenuta il 15 luglio 2006, mentre secondo AP 3 e AP 4 si sarebbe verificata già il 23 o il 24 giugno 2006. Se non che – egli ha continuato – i convenuti hanno atteso a far valere l'eccezione fino al 19 aprile 2007, quando si sono visti notificare la sentenza 16 aprile 2007 di questa Camera (inc. 11.2004.150). Onde una volta ancora la tardività dell'eccezione (sentenza impugnata, consid. 6.1). La quale era in ogni modo – ha soggiunto il Pretore – senza fondamento, poiché con decreto del 23 giugno 2005 egli aveva conferito effetto sospensivo all'appello introdotto da AP 1 e AP 2 contro un decreto in materia di restituzione in intero. Ciò aveva interrotto il decorso della prescrizione fino all'emanazione della citata sentenza (sentenza impugnata, consid. 6.2). Per di più, il termine annuo dell'art. 929 cpv. 2 CC entro cui promuovere un'azione possessoria è perentorio, sicché una volta avviata la causa il passare del tempo non ha più – a mente del Pretore – alcuna influenza (sentenza impugnata, consid. 6.3). I. Sull'appello di AP 3 e AP 4

E. 3

Gli appellanti censurano l'interpretazione che il Pretore ha dato dell'art. 80 cpv. 2 CPC ticinese, sostenendo che l'“atto di causa” cui si riferiva la norma doveva essere un atto compiuto dall'eccipiente, non dalla controparte o dal giudice. Ciò risultava – a mente loro – anche dall'art. 78 CPC ticinese, che imponeva di sollevare tutte le eccezioni con la risposta, cioè con il primo atto processuale dell'eccipiente. In concreto le eccezioni di prescrizione sarebbero dunque tempestive, essendo state sollevate con il loro primo atto di causa dopo che il termine di un anno (art. 60 cpv. 1 CO) era decorso. a) L'art. 79 cpv. 2 CPC ticinese

prescriveva che l'attore con la petizione e il convenuto con la risposta dovevano addurre, in una sola volta, i fatti, le domande, le eccezioni e le motivazioni di diritto (“principio dell'eventualità”). Le eccezioni processuali non addotte con la risposta erano perente e i mezzi di prova dovevano essere adottati unitamente ai fatti (art. 79 cpv. 2 CPC). Identico principio valeva per le eccezioni di merito. La prescrizione tuttavia poteva essere fatta valere anche posteriormente, purché si fosse compiuta nel corso del processo; in tale ipotesi essa doveva essere proposta “con domanda prima di ogni altro atto di causa” (art. 80 cpv. 2 CPC). Già la lettera della norma era chiara e non lasciava spazio a esegesi: la prescrizione subentrata nel corso del processo andava sollevata “prima di ogni altro atto di causa”, non prima di ogni altro atto di causa compiuto dall'eccezionante. Quest'ultimo non poteva, in buona fede, tacere e lasciar passare il processo ad atti successivi, salvo valersi poi dell'eccezione. Analogo precetto valeva – ad esempio – per la ricusa, che andava fatta valere senza indugio (art. 29 cpv. 4 CPC ticinese; cfr. DTF 136 I 211 consid.

E. 3.4

con rinvii). b) In concreto il Pretore ha accertato – senza essere contraddetto – che i convenuti avrebbero potuto eccepire la prescrizione, la prima volta, dal 16 ottobre 2001 in poi, ma hanno aspettato fino al 5 marzo 2002. Nel frattempo egli aveva notificato alle parti la perizia giudiziaria del 18 febbraio 2002 (act. X) con l'assegnazione del termine per chiederne l'eventuale delucidazione o la completazione (art. 252 cpv. 2 CPC ticinese). Tra il 16 ottobre 2001 e il 18 febbraio 2002 era quindi intervenuto un “altro atto di causa”, ciò che rendeva tardiva l'eccezione. La conclusione è corretta. Su questo punto il decreto impugnato resiste alla critica.

E. 4

Per quanto riguarda la seconda eccezione di prescrizione, sollevata il 19 aprile 2007, gli appellanti adducono che in quel frangente gli ultimi atti processuali erano consistiti nell'intimazione del decreto 23 giugno 2005 con cui il Pretore conferiva effetto sospensivo all'appello introdotto il giorno prima da AP 1 e AP 2 e nell'intimazione di una lettera 22 giugno 2005 del Comune di _____, avvenuta il 27 giugno 2005. Poi, più nulla fino alla notifica della sentenza 16 aprile 2007 di questa Camera, notificata il 20 aprile 2007 (e al proposito essi offrono una testimonianza). Nelle circostanze descritte la loro eccezione sarebbe in ogni modo tempestiva, nessun atto processuale essendo intervenuto fra il compimento della prescrizione (il 23 o il 24 giugno 2006) e il 19 aprile 2007. a) La prescrizione comincia a decorrere quando il credito è esigibile (art. 130 cpv. 1 CO). Se essa è validamente interrotta (art. 135 CO), con l'interruzione comincia a decorrere una nuova prescrizione (art. 137 cpv. 1 CO). Se ciò avviene mediante azione o eccezione, comincia a decorrere nel corso della procedura una nuova prescrizione ad ogni atto giudiziale delle parti e ad ogni provvedimento o decisione del giudice (art. 138 cpv. 1 vCO). Qualora però il giudice abbia ordinato la sospensione della causa, tranne casi eccezionali (estranei all'odierna fattispecie) la prescrizione rimane anch'essa sospesa, analogamente a quanto prevede l'art. 134 cpv. 1 n. 6 CO, finché sussiste il motivo che legittima la sospensione del processo (DTF 130 III 206 consid. 3.2 con rinvii). b) In concreto la causa davanti al Pretore è stata sospesa dal Pretore stesso il 23 giugno 2005, quando ha accordato effetto sospensivo all'appello di AP 1 e AP 2 in materia di restituzione in intero (act. LVIII). A quel momento la prescrizione non era sicuramente subentrata, il Pretore avendo emesso ancora il 17 giugno 2005 un decreto e un'ordinanza. Dal 23 giugno 2005, invece, la causa nei confronti di AP 3 e AP 4 davanti al Pretore è rimasta sospesa, e con essa la prescrizione. Il processo è

continuato in appello nei confronti dei litisconsorti facoltativi AP 1 e AP 2, ma di ciò si dirà oltre (consid. 8). Sta di fatto che nei confronti di AP 3 e AP 4 la causa in Pretura si è riattivata solo al momento in cui questa Camera ha statuito, il 16 aprile 2007, sull'appello di AP 1 e AP 2. A quel momento la prescrizione è ricominciata a decorrere anche per AP 3 e AP 4. Ma tre giorni dopo, quando il 19 aprile 2007 AP 3 e AP 4 hanno sollevato l'eccezione, la prescrizione annua non poteva sicuramente essere intervenuta. Anche su questo punto la sentenza del Pretore sfugge dunque a censura, quantunque per motivi diversi da quelli addotti nella decisione impugnata.

E. 5

Sostengono gli appellanti che la richiesta di rifusione del danno avanzata da AO 1 non è ricevibile, poiché davanti al Pretore questa si è limitata a postulare il 22 novembre 2000 una somma indeterminata (“importo di fr. ... a titolo di risarcimento danni”: richiesta di giudizio n. 4). Una simile richiesta non poteva interrompere la prescrizione. Il Pretore ha lasciato la questione irrisolta, rilevando che in ogni modo l'eccezione era stata sollevata tardivamente, gli interessati avendo lasciato passare il processo ad atti successivi. Il che è vero sia per la prima eccezione opposta sia – dopo quanto si è visto – per la seconda, la prescrizione non potendo essersi compiuta il 19 aprile 2007. Sapere se l'atto introduttivo della lite presentato da AO 1 il 22 novembre 2000 fosse o non fosse atto a interrompere la prescrizione è un interrogativo che, nelle circostanze descritte, può continuare a rimanere aperto. II. Sull'appello di AP 1 e AP 2

E. 6

Gli appellanti fanno valere anzitutto che AO 1 non ha quantificato il danno da lei preteso con l'azione del 22 novembre 2000, sicché l'atto introduttivo della lite non può avere interrotto la prescrizione. L'argomento è già stato trattato esaminando l'appello di AP 3 e AP 4 (consid. 5). Al proposito non giova ripetersi.

E. 7

Come AP 3 e AP 4, anche gli appellanti criticano l'interpretazione che il Pretore ha dato dell'art. 80 cpv. 2 CPC ticinese, sostenendo che l'“atto di causa” cui si riferiva la norma doveva essere un atto compiuto dall'eccipiente, non dalla controparte o dal giudice. La tesi è priva di fondamento, come si è illustrato nella trattazione dell'appello parallelo, cui si rinvia (consid. 3).

E. 8

Per quanto attiene alla seconda eccezione di prescrizione, si è ricordato che la causa davanti al Pretore è stata sospesa dal Pretore stesso il 23 giugno 2005, quando egli ha accordato effetto sospensivo proprio all'appello di AP 1 e AP 2 in materia di restituzione in intero (act. LVIII). Mentre dal 23 giugno 2005 in poi la causa dei litisconsorti facoltativi AP 3 e AP 4 davanti al Pretore è quindi rimasta sospesa, è continuata in appello quella dei litisconsorti facoltativi AP 1 e AP 2, e con essa è continuato a decorrere il termine di prescrizione annua (DTF 123 III 213). In pendenza di appello tuttavia AO 1 ha inviato alla prima Camera civile due solleciti: l'uno il 6 febbraio 2006 e l'altro il 5 aprile 2007 (inc. 11.2005.84, agli atti). Ora, la giurisprudenza ha già avuto modo di ricordare che una lettera di sollecito interrompeva non solo la perenzione processuale dell'art. 351 cpv. 2 CPC ticinese, ma anche il termine di prescrizione a norma dell'art. 138 cpv. 1 vCO (Rep. 1982 pag. 132 consid. 6; v. anche JdT 2000 III 74 consid. 7c). Quando AP 1 e AP 2 hanno sollevato l'eccezione il 19 aprile 2007, di conseguenza, la prescrizione era appena ricominciata a decorrere, interrotta

dal secondo sollecito di AO 1. Che poi AP 1 e AP 2 abbiano ricevuto (solo) il 20 aprile 2007 la sentenza 16 aprile 2007 di questa Camera nulla muta. Escutere il testimone da loro offerto non sarebbe pertanto di alcuna utilità ai fini del giudizio. Gli appellanti oppongono di non essere stati a conoscenza dei solleciti inoltrati da AO 1 alla prima Camera civile d'appello (act. LXIX), ma poco importa. Un atto processuale dispiega i suoi effetti al momento in cui è validamente introdotto, non al momento in cui le parti ne prendono conoscenza (v. DTF 130 III 207 consid. 3.2 con richiami). Del resto, si fossero voluti sincerare che nessun atto processuale fosse stato compiuto nel corso dell'anno precedente il 19 aprile 2007, AP 1 e AP 2 avrebbero sempre potuto consultare il fascicolo della causa al Tribunale d'appello. Ne segue che, per quanto attiene alla seconda eccezione, la sentenza del Pretore sfugge una volta di più a censura, seppure per motivi diversi da quelli addotti dal primo giudice.

E. 9

Gli appellanti fanno notare che il sollecito del 5 aprile 2007 è intervenuto a oltre un anno dal precedente, del 6 febbraio 2006, di modo che nel frattempo la prescrizione si è compiuta in appello. Il che può anche essere vero, ma poco sussidia. Un conto infatti è che una prescrizione si compia, un altro che essa sia invocata tempestivamente. Nella fattispecie è mancata quest'ultima premessa. III. Sugli oneri processuali e le ripetibili

E. 10

Gli oneri dell'appello presentato da AP 4 e AP 3 seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). Non si fa luogo all'assegnazione di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato all'istante. Identica sorte seguono le spese e le ripetibili dell'appello presentato da AP 1 e AP 2. Costoro postulano l'assistenza giudiziaria in appello, ma la richiesta non può essere accolta, ove si consideri che l'appello mancava sin dall'inizio di possibilità di buon esito (art. 14 cpv. 1 lett. a vLag), tanto da non essere stato intimato a AO 1 per osservazioni. Delle condizioni verosimilmente difficili in cui essi versano si tiene conto, in ogni modo, riducendo per quanto possibile la tassa di giustizia. IV. Sui rimedi giuridici a livello federale

E. 11

Relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera abbondantemente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile (si vedano le opere di premunizione o di consolidamento prospettate dal perito nel referto del 13 febbraio 2002, pag. 33 seg.). Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'appello di AP 4 e AP 3 è respinto e il decreto impugnato è confermato. 2. Gli oneri di tale appello, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 450.– b) spese fr. 50.– fr. 500.– sono posti a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili. 3. L'appello di AP 1 e AP 2 è respinto e il decreto impugnato è confermato. 4. Gli oneri di tale appello, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 250.– b) spese fr. 50.– fr. 300.– sono posti a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili. 5. La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta. 6. Intimazione: – ; – ; – . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente La segretaria Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art.

90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.